XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1853

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAZZARA, TABORELLI, CAMMARATA, COLLAVINI, D'ALIA, GIUDICE, PALUMBO, STAGNO D'ALCONTRES, GIACOMO VENTURA, VIALE, ZAMA

Modifica all'articolo 4 delle norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, in materia di compenso per i vice procuratori onorari

Presentata il 25 ottobre 2001

Onorevoli Colleghi! — La proposta di legge tende a colmare il vuoto normativo relativo alla determinazione del compenso da corrispondere ai vice procuratori onorari per l'attività di predisposizione delle richieste di decreti penali di condanna. La vigente formulazione dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, — come risulta dalle modificazioni apportate dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e dall'articolo 58 della legge 16

dicembre 1999, n. 479 – prevede espressamente la possibilità di delega di tali funzioni. Si è ritenuto opportuno disciplinare la fattispecie utilizzando lo stesso criterio, quello del giorno impiegato, già previsto per lo svolgimento delle funzioni in materia civile dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, dato che si tratta, in entrambi i casi, di ricompensare un'attività di studio e non di udienza.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

_

ART. 1.

1. All'articolo 4, comma 2, delle norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai vice procuratori delegati allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 72, primo comma, lettera *c*), dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, spetta l'indennità per ogni giorno impiegato; ».



Lire 500 = € 0,26

14PDI.0019070